

## Università degli Studi di L'Aquila

### ISTANZA IN AUTOTUTELA

A mezzo PEC:

Al Magnifico Rettore  
Prof. Edoardo Alesse

A mezzo PEC:

Al Garante degli Studenti  
Segreteria unica del  
Rettore e del Dir. Gen.  
Università di L'Aquila  
Collegio di Disciplina  
Senato Accademico  
Azienda Per Il Diritto Agli  
Studi Universitari di L'Aquila

Gli studenti:

[SI OMETTONO I DATI PER MOTIVI DI PRIVACY]

### PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 32 della Costituzione: *“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”*.
- Ai sensi del Regolamento UE 2021/953 al considerando 36: *“È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o **hanno scelto di non essere vaccinate**”*.
- Ai sensi dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila, all'Art. 2, intitolato *“Scopi dell'UAQ”* di cui
  - o Comma 1: *“L'UAQ riconosce come proprio compito primario la ricerca scientifica, l'istruzione superiore e lo sviluppo locale”*;

- Comma 2: “L’UAQ garantisce e promuove la libera attività di ricerca dei docenti, la pubblicità dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee. Garantisce la libertà di insegnamento dei docenti ed il diritto degli studenti ad un’elevata qualità dell’istruzione e ad una formazione adeguata all’inserimento sociale e professionale degli stessi. A tale scopo promuove ogni azione atta a perseguire la qualità della ricerca e della didattica favorendo la cooperazione nazionale e internazionale”;
- Comma 3: “**L’UAQ promuove e contribuisce a garantire il diritto allo studio mediante azioni volte a migliorare la condizione studentesca e a rimuovere ogni ostacolo all’accesso ed al successo formativo.** Cura l’orientamento per l’iscrizione agli studi universitari, organizza il tutorato e le attività finalizzate all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Promuove e sostiene attività culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario, anche in forma autogestita”.
- Ai sensi dello stesso Statuto, all’Art. 3, intitolato “Principi d’azione dell’UAQ” di cui
  - Comma 2: “Le attività didattiche, comprese quelle tutoriali, sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze di apprendimento critico e di formazione dello studente. L’UAQ attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dalle normative vigenti, assicurando la piena utilizzazione delle strutture ed il loro sviluppo programmato”;
  - Comma 5: “L’UAQ **assicura**, nelle forme previste dallo Statuto, **la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell’Ateneo e riconosce forme specifiche di garanzia dei diritti.** L’UAQ garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità nell’accesso agli studi ed alle procedure di reclutamento e di carriera”.
- Ai sensi dello stesso Statuto, all’Art. 41, intitolato “Sistema Bibliotecario di Ateneo”, di cui
  - Comma 4: “L’UAQ fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno, per assicurarne la più ampia diffusione possibile”;
  - Comma 5: “L’UAQ, con il regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, disciplina l’attuazione dei principi dell’accesso pieno e aperto ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell’archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel

*rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale”.*

- Ai sensi dello stesso Statuto, all'Art. 44, intitolato “*Diritto allo Studio e Cittadinanza studentesca*”, comma 2: “*L'UAQ, **in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione, adotta, per quanto di propria competenza, i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio e si impegna a migliorare le condizioni di vita e di studio degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro***”.
- Ai sensi dello stesso Statuto, all'Art. 46, intitolato “*Sicurezza e accessibilità dei luoghi di studio e lavoro*”, di cui
  - Comma 1: “*L'UAQ assume come valore fondamentale la sicurezza dei luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la qualità complessiva delle proprie attività*”;
  - Comma 2: “*L'UAQ si **impegna a garantire la piena accessibilità dei luoghi di studio e di lavoro, sia in sede di progettazione dei nuovi edifici sia perseguendo l'adeguamento delle strutture esistenti, sia attraverso azioni di facilitazione della fruizione dei servizi***”.
- Ai sensi dello stesso Statuto, all'Art. 53, intitolato “*Codice Etico*”, di cui
  - Comma 2: “*Il Codice Etico promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le relative norme sono volte ad **evitare ogni forma di discriminazione e di abuso**, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale*”;
  - Comma 3: “*Le sanzioni per i casi di violazione del Codice Etico, nel rispetto del principio di gradualità, sono:*
    - a) *richiamo scritto;*
    - b) *sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto, fino ad un anno;*
    - c) *decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto;*

d) impossibilità di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilità, per un periodo non superiore ai cinque anni”.

- Ai sensi del Codice Etico dell’Università degli Studi dell’Aquila, l’Art. 5, intitolato “Rifiuto delle discriminazioni, uso del linguaggio e dei social media”, esplicita **“L’Ateneo s’impegna a promuovere buone prassi affinché ogni persona sia trattata con eguale rispetto e considerazione. L’Ateneo condanna ogni forma di discriminazione esercitata direttamente o indirettamente ed ogni forma di pregiudizio sociale (come, ad esempio, l’idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro), nonché tutti i comportamenti che si sostanzino nella persecuzione psicologica o nella violenza morale. [...].”**
- Ai sensi dello stesso Codice Etico, l’Art. 6, intitolato “Promozione della libertà accademica”, riporta **“L’Ateneo promuove un ambiente che favorisca l’ideale di libertà e autonomia individuale, quale necessario presupposto all’eccellenza, all’insegnamento, allo sviluppo delle professionalità, alla ricerca ed esplorazione intellettuale e al perseguimento della conoscenza. [...] L’Ateneo promuove, altresì, e garantisce lo sviluppo di programmi di formazione volti a rafforzare e difendere i valori etici e l’integrità accademica, incentivando la discussione e il confronto sulle questioni etiche d’interesse per tutta la comunità. [...] Il corretto adempimento dei doveri istituzionali da parte di ogni componente della comunità universitaria prevale sull’esercizio di qualunque altra, pur legittima, attività professionale ed extraistituzionale. [...] Il rapporto tra docenti, studenti e studentesse è ispirato ai principi d’integrità, fiducia, collaborazione e correttezza reciproca, rispetto della persona, pari opportunità e assenza di ogni forma di discriminazione. [...] Nei rapporti con gli studenti e le studentesse l’Università promuove: [...] d) il diritto degli studenti e delle studentesse a fruire di spazi comuni, di socialità e di confronto; [...] f) un’elevata qualità dei servizi a supporto della didattica e del diritto allo studio”.**
- Ai sensi dello stesso Codice Etico, l’Art. 10, intitolato “Condanna dell’abuso di posizione e comportamento nei rapporti privati” indica “[...] **L’abuso può ricorrere anche in quei comportamenti che, seppur non illegittimi, siano comunque in contrasto con le norme e i regolamenti dell’Ateneo.”**

- Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 introduce l'obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 in determinate circostanze (partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, ingresso a palestre, piscine ecc.). Il D.L. 52/2021 informa altresì che le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate all'attestazione di determinate condizioni, fra cui l'effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al *virus* SARS-CoV-2;
- in data 7 agosto 2021 è entrato in vigore il Decreto-legge n. 111/2021 il quale, all'art. 9-ter comma 1, introduce nel D.L. 52/2021 il seguente *“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza [...] tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 [...]”*. L'art. 9-ter comma 4 dispone, inoltre, che le verifiche di cui al comma 1 **“sono svolte a campione”**;
- in data 31 agosto 2021 il Rettore Professore E. Alesse decretava che *“A partire dal 1 di settembre 2021 l'obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 è esteso a chiunque, a vario titolo, deve accedere alle sedi universitarie”*;
- in data 7 settembre 2021 il Ministro dell'Università Maria Cristina Messa dichiarava, in una intervista al giornale online Fanpage, che *“L'accesso allo studio per tutti, per chi non vuole fare il vaccino o per chi si rifiuta di esibire il Certificazione verde, sarà garantito da remoto, punto”*;
- pur tuttavia, il decreto rettorale n. 949 del 17 settembre 2021, modificando le precedenti previsioni che garantivano le modalità didattiche alternative a tutti gli studenti, limitava l'accesso alla DAD (dallo *streaming* ai video asincroni e ai *podcast*) per studenti e studentesse:
  - a) con certificazione di esenzione dalla vaccinazione;
  - b) che abbiano una disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;

- c) che abbiano avuto una diagnosi documentata di condizioni di rischio successive al rilascio della *certificazione verde* quali patologie oncologiche e relative terapie salvavita, patologie immunitarie o terapie immunosoppressive;
- d) che abbiano ricevuto un vaccino non autorizzato dalle autorità sanitarie europee;
- e) che abbiano un ISEEU compreso nel limite della *no-tax area*, vale a dire pari od inferiore ad € 23.250 e che non risiedano all'Aquila o nei comuni limitrofi;

L'Università Degli Studi dell'Aquila, pertanto, impedisce intenzionalmente l'accesso alla DAD a studenti regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle tasse universitarie, che però hanno scelto liberamente di non vaccinarsi;

- la circolare n. 43105-24/09/21 del Ministero della Salute chiariva che i test antigenici rapidi su saliva non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, in quanto *“non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità”*;
- detta circolare aggiornava le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 0021675-14/05/2021 secondo cui *“il campione di saliva può essere considerato un'opzione in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo”*;
- il decreto-legge n. 229 del 31/12/2021, all'art. 1 comma 2 ha istituito l'obbligo di esibire il c.d. *“Super Green Pass”* per usufruire del servizio del trasporto pubblico a partire dal 10 gennaio 2022;
- il decreto rettorale n.617 del 05/01/2022, sottocitato, stabilisce le modalità di svolgimento dei prossimi esami di profitto.

*“UnivAQ garantisce la possibilità per studentesse e studenti di svolgere a distanza gli esami di profitto nelle seguenti ipotesi:*

- *studentessa e studente clinicamente fragile;*
- *studentessa e studente con disabilità;*

• *motivi di forza maggiore legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 (come ad esempio: quarantena, lockdown, limitazione agli spostamenti legati ai colori delle regioni, limitazioni agli spostamenti internazionali);*

• *studenti in mobilità internazionale che rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 1 del D.R. 6/2022."*

- lo Statuto, il Codice Etico ed i Regolamenti didattici promuovono garanzie e tutele del diritto allo studio a cui tutti gli Organi d'Ateneo, nonché il Magnifico Rettore, non possono derogare, pena il rischio di incorrere in atti di omissione dei doveri d'ufficio e di abuso di posizione;

**Gli studenti sopraindicati inoltrano al Magnifico Rettore E. Alesse, al Garante degli Studenti, alla Segreteria unica del Rettore e del Direttore Generale, al Collegio di Disciplina, al Senato Accademico di codesto Ateneo e all'Azienda Per Il Diritto Agli Studi Universitari di L'Aquila la presente istanza, per i motivi sottoesposti:**

#### **CONSIDERATO CHE**

La Certificazione verde e le disposizioni del Rettore Prof. E. Alesse del 17 settembre 2021 sono in contrasto con:

- la Costituzione Art. 32, 34;
- il Regolamento UE 2021/953, che sancisce il principio di non discriminazione delle persone che, per libera scelta, non si sono sottoposte alla vaccinazione anti Covid-19;
- lo Statuto Universitario Art. 2, 3, 41, 44, 46, 53;
- il Codice Etico Art. 5, 6, 10.

In riferimento alla gestione della sicurezza durante lo scorso anno accademico, l'avviso "*Accesso alle strutture di Ateneo: autocertificazione online*" - reso noto in data 31.07.2020 garantiva l'accesso presso tutte le sedi compilando il modulo di autocertificazione disponibile online, mentre l'allegato n.1 del D.R. n.941/2020 del 02/10/2020 inerente alle "*Linee guida per l'avvio del nuovo AA 2020/2021*" stabiliva che:

*"Studenti e studentesse, personale tecnico amministrativo e docenti possono accedere alle strutture universitarie a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- *non abbiano una temperatura corporea >37,5°;*
- *indossino correttamente una mascherina di tipo chirurgico, o paragonabile, in tutte le pertinenze di Ateneo;*
- *abbiano fornito mediante App UnivAQ autocertificazione di non trovarsi nelle condizioni che ostano all'accesso (sintomatologia sopra descritta, quarantena o contatti stretti con persone positive a COVID-19);*
- *si sottopongano alla rilevazione di temperatura e che questa non sia superiore a 37,5°."*

L'accesso presso le sedi universitarie quali laboratori, aule studio e biblioteche è stato concesso fino al termine della sessione estiva e, nello specifico, fino all'ultimo giorno utile del mese di luglio 2021 prima dell'entrata in vigore del D.L. 111/2021, **a tutti gli studenti e senza categorie di sorta**, previa prenotazione dell'aula o dell'ambiente di interesse tramite app d'Ateneo come unica condizione per ottenere il suddetto accesso.

Il D.R. del 30/04/2021 circa le *"Attività dell'Ateneo fino al 31 maggio"* garantiva fra i vari punti:

- Didattica a distanza fino al termine dell'anno accademico;
- Attività di laboratorio ed esercitazioni: attività in presenza per piccoli gruppi, ove compatibile con logistica e tipologia di attività pratica; in alternativa, attività in modalità mista.

Stabiliva altresì le seguenti disposizioni:

- Gli esami di profitto delle lauree, lauree magistrali e lauree magistrali a ciclo unico si svolgeranno in modalità mista.
- I tirocini curriculari potranno essere svolti a distanza, in presenza o in modalità mista, compatibilmente con la disponibilità della struttura ospitante.
- L'accesso alle sale lettura delle biblioteche potrà avvenire in maniera contingentata, previa prenotazione con l'app UnivAQ.
- Alcune aule studio, previamente identificate, potranno essere utilizzate in maniera contingentata, previa prenotazione e nel rispetto delle linee guida.

Il documento reso noto in data 21/05/2021 *"Ripresa delle attività in presenza giugno-luglio 2021"* stabiliva che *"Dopo la lunga fase di sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta all'emergenza pandemica, l'Università degli Studi dell'Aquila, nel programmare le attività didattiche relativamente al periodo di giugno-luglio, intende promuovere e garantire il diritto degli studenti e*



*delle studentesse a riprendere le attività valutative (esami, tesi) e quelle amministrative-gestionali preferibilmente in presenza, senza però privarli della possibilità di usufruire ancora della modalità a distanza.”*

La fruizione della Dad comprensiva di lezioni *streaming* e materiali *online* è sempre stata liberamente estesa a tutti gli studenti a partire dal D.D.G. n. 226 del 02/04/2020 e mantenuta tale nelle successive disposizioni e proroghe dal documento “*Didattica esclusivamente a distanza*” del 28/10/2020 fino al termine dell’anno accademico.

Ad oggi, a seguito dell’introduzione della Certificazione verde l’Università ha adottato come modalità di controllo quella **a tappeto** presso tutti gli ingressi, ciò comportando disservizi e disagi; le lezioni, infatti, a causa della verifica a tappeto della Certificazione verde vengono ritardate anche di ore.

Eppure, il Governo nel Dl 111/2021, così come convertito in Legge n. 133/2021, che ha esteso la suddetta certificazione per l’accesso all’Università, proprio per evitare disagi ha previsto, all’Art. 1, comma 9, quale modalità di verifica della certificazione verde, quella “**a campione**”. Controllare la certificazione verde a tutti gli studenti davanti a ciascun ingresso, pone le basi per un inevitabile disservizio da parte dell’Università nei confronti degli stessi studenti muniti di Certificazione verde. Si tratta di un controllo che avviene con tempistiche estremamente dilatate e che non considera tutti i frequenti problemi tecnici inerenti alla generazione e all’attestazione di validità del codice della certificazione.

Il risultato è, come già verificato, la formazione di code di studenti davanti agli ingressi universitari, che spesso vengono smaltite solo dopo molti minuti o addirittura arrivando a perdere irrimediabilmente la prima ora della relativa lezione. Inoltre, il controllo della Certificazione verde davanti a tutti gli ingressi delle sedi universitarie e con un *modus operandi* “a tappeto”, come avviene attualmente nel nostro Ateneo, oltre a creare disagi e disservizi rischia di determinare situazioni in cui è inevitabile la violazione della *privacy*. Ciò si può verificare nel momento in cui il controllo della Certificazione verde (la stessa comprende i cosiddetti “dati sensibilissimi”) è esteso a livello dei singoli studenti di fronte al resto della coda, già spazientita dai lunghi tempi di attesa per il controllo.

A nostro giudizio, la proibizione dell’accesso alle lezioni in *streaming* per i non-vaccinati è stata una decisione discrezionale, in quanto tale negazione non è stata neanche stabilita dai decreti-legge finora emanati. Anzi, il Ministro dell’Università Messa ha esplicitamente dichiarato che la didattica a

distanza deve essere garantita a *tutti* gli studenti, **senza condizioni**, come già premesso in apertura alla presente istanza.

La limitazione della DAD a specifiche categorie di studenti crea un ulteriore disservizio: dal momento che la capienza di determinate aule spesso è tale da non consentire il mantenimento delle debite distanze di sicurezza fra gli utenti, appare inevitabile il fatto che sarà concesso seguire le lezioni in presenza solo a chi riesce a prenotarsi in tempo sull'app d'Ateneo. Ciò, dunque, impedirà a una parte di studenti di accedere presso l'aula con capienza limitata, con conseguente e inevitabile perdita di una lezione che, in virtù dell'esistenza di ben definite categorie che possono usufruire della DAD, non sarà resa disponibile *online*.

Il servizio della mensa è predisposto gratuitamente per tutti gli studenti beneficiari della borsa di studio erogata dall'ente AdsuAQ: per studenti fuori sede un ammontare di euro 1571,68 è esclusivamente destinato al rimborso di due pasti giornalieri per tutta la durata dell'anno accademico, quindi non può essere tollerabile la prospettiva che studenti privi di Certificazione verde, molti dei quali già invalidati da una situazione di precarietà economica, debbano rinunciare a tali contributi, aggravando così ulteriormente la propria limitata disponibilità monetaria, o pagando, eventualmente, tamponi per poter accedere ad un servizio garantito dalla propria borsa di studio.

L'alloggio presso la residenza universitaria è reso disponibile solo agli studenti possessori di Certificazione verde (nonostante ciò non sia previsto da alcun decreto-legge): ne consegue che gli studenti fuori sede che non ne sono muniti vengono impossibilitati nel risiedere nella propria città universitaria o sono costretti a trasferirsi presso appartamenti in affitto a L'Aquila, con tutti gli aggravii economici che ciò comporta.

Entrambi i servizi concessi dalla borsa di studio, la mensa e l'alloggio nelle residenze universitarie, sono stati disponibili per tutti gli studenti fino al 31/07/2021, sulla base di un'autocertificazione e di un certificato medico presentati, dagli studenti richiedenti, nel momento dell'ingresso presso l'alloggio universitario.

Non sussiste alcuna *ratio* supportata da motivazioni logico-sanitarie che possa giustificare come, paradossalmente, durante lo scorso anno accademico e fino al mese di luglio 2021, fosse possibile accedere in presenza ai servizi universitari semplicemente mediante la compilazione

dell'autocertificazione *online*, la prenotazione mediante app Univaq e il rispetto delle consuete norme igienico-sanitarie, sebbene fosse stata già avviata la campagna “d’immunizzazione” per la fascia d’età giovanile. Sorprendentemente, nel corso dell’anno corrente, tutte le procedure sopra elencate non sono più sufficienti per garantire l’accesso presso le sedi universitarie, in assenza della Certificazione verde o in seguito al rifiuto di esibirla. Tutto ciò accade nonostante si propugni la tesi secondo cui la campagna vaccinale avrebbe permesso di creare una situazione di sicurezza, che non dovrebbe temere di essere compromessa da persone che hanno deciso di non ricevere la vaccinazione anti SARS-CoV-2.

La *ratio* non sussiste neppure nella scelta di categorizzare i richiedenti della didattica a distanza, impedendo a coloro che non rientrano entro tali tipologie di poterne beneficiare. La didattica a distanza, infatti, è sempre stata utilizzata, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza fino alla fine delle lezioni estive, ed è l’unico servizio di cui, eventualmente, anche gli studenti provvisti di Certificazione verde potrebbero usufruire, in caso di positività al Covid 19 e quindi di quarantena. **Alla luce del fatto che, nel corso di questi mesi, i casi di contagio presso l’Ateneo si sono ugualmente verificati e, data la situazione epidemiologica attuale che mostra chiaramente come il possesso della Certificazione verde non precluda in alcun modo la possibilità di contrarre ugualmente il virus né di diffonderlo, ci chiediamo come sia ancora possibile che l’Università adotti delle disposizioni, dai contorni punitivi e discriminatori, nei confronti dei soli studenti non vaccinati.**

*“UnivAQ garantisce la possibilità per studentesse e studenti di svolgere a distanza gli esami di profitto nelle seguenti ipotesi:*

- *studentessa e studente clinicamente fragile;*
- *studentessa e studente con disabilità;*
- *motivi di forza maggiore legati all’emergenza sanitaria da Covid-19 (come ad esempio: quarantena, lockdown, limitazione agli spostamenti legati ai colori delle regioni, limitazioni agli spostamenti internazionali);*
- *studenti in mobilità internazionale che rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 1 del D.R. 6/2022.”*

Nel sopraccitato D.R. del 05/01/2022, sulle modalità di svolgimento degli esami di profitto, si menzionano **solo 4 categorie di studenti** cui è concessa la possibilità di svolgere gli esami *online*, non considerando minimamente la categoria di studenti non automuniti, sia fuori sede sia non fuori sede, che dall'entrata in vigore delle nuove norme del *Super Green pass*, a partire dal 10/01/22, saranno impossibilitati anche a recarsi presso l'Ateneo, non potendo usufruire dei mezzi pubblici.

Risulta, perciò, del tutto irragionevole e soprattutto contro i principi dell'Università stessa, limitare ulteriormente le categorie di richiedenti la DAD impedendo, di fatto, la possibilità di esercitare il diritto allo studio in ogni sua forma a coloro che non hanno aderito alla campagna vaccinale ma, nonostante ciò, sono pur sempre regolarmente iscritti presso questo Ateneo.

Sulla base della documentazione medico-scientifica allegata nella nostra lettera e inviata tramite PEC – che a questo punto, ci sorge il dubbio se sia stata visionata almeno in minima parte - e alla luce del fatto che **coloro che hanno completato il ciclo vaccinale possono ugualmente contrarre la Covid e trasmetterla**, si può concludere che **escludere gli studenti non vaccinati dalla vita universitaria non ha comportato alcun tipo di beneficio in termini di salute pubblica ed è soltanto un accanimento ingiustificato nei confronti degli stessi**, continuare a non concedere loro neppure la possibilità di portare avanti qualsivoglia attività prevista dal proprio piano di studi (che si tratti di lezioni, esami, laboratori, tirocini ecc..) senza ostacoli di sorta.

L'astio crescente nei confronti degli studenti che hanno scelto di non vaccinarsi pone, inoltre, questi ultimi in una situazione di grave disagio psicologico, specialmente perché si stanno verificando con sempre maggiore frequenza episodi riguardanti quanto segue: profusioni ingiustificate di locuzioni offensive, nonché affermazioni completamente contrastanti con l'idea stessa di una società civile e democratica, incoraggianti l'assenza di una parità di diritti fra chi non si vaccina e chi invece lo fa, disparità che viene percepita come giusta ed è addirittura benvoluta da parte di alcuni rappresentanti di **associazioni studentesche**. Gli stessi dichiarano di ritenere necessario porre in una condizione di svantaggio gli studenti che non aderiscono alla campagna vaccinale, sminuendoli moralmente e mentalmente, avanzando insulti gratuiti, giustificando l'aggravio della loro situazione economica e fisica in seguito alla continua sottoposizione ai tamponi invasivi, che non possono essere gratuiti

perché altrimenti “graverebbero sulle loro tasse” [degli studenti vaccinati, N.d.R.], ignorando ogni tipo di richiesta conciliante da noi avanzata e promuovendo l’esclusione dalla vita universitaria degli studenti privi di Certificazione verde. Il tutto supportato dalla volontà di rendere obbligatoria in maniera subdola e surrettizia la decisione di sottoporsi alla vaccinazione, laddove evidenze giuridiche e scientifiche non giustificano una simile volontà, che ci auguriamo, forse ingenuamente, non sia la stessa che sottenda le disposizioni adottate dal Magnifico Rettore. A riprova delle nostre affermazioni, qualora gli Organi d’Ateneo ritenessero necessario prendere visione delle conversazioni incriminate, renderemo fruibili le trascrizioni, in forma anonimizzata, delle suddette. Ci chiediamo perché l’Università degli Studi dell’Aquila debba farsi promotrice di simili discriminazioni negando, in toto, il diritto allo studio a studenti che hanno solamente fatto una **libera scelta** (visto che non vi è alcun obbligo vaccinale). Tale condotta non fa altro che peggiorare la situazione, considerato come le persone non vaccinate già siano oggetto di ghetizzazione e di stigmatizzazione da parte del resto della società.

**Tutto ciò premesso, motivato e considerato,**

**Gli Studenti Contro il Green Pass, odierni istanti,**

### **CHIEDONO CHE**

- Ai sensi dell’Art. 2, comma 2, 3, ai sensi dell’Art. 3, comma 2, 5 dello Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila
- Venga revocato il Decreto Rettoriale n.617 del 05/01/2022 affinché sia garantita la fruizione della didattica a distanza a prescindere dallo stato vaccinale degli studenti universitari;
- Vengano resi gratuiti i tamponi antigenici e/o molecolari per *tutta* la comunità universitaria, inclusiva di studenti e personale accademico, affinché questi possano accedere presso le sedi universitarie;

- Ai sensi dell'Art. 53, comma 2, 3 dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila, ai sensi dell'Art.5, 6, 10 del Codice Etico dell'Università degli Studi dell'Aquila

- Vengano effettuati accertamenti circa le violazioni dello Statuto universitario, con conseguente applicazione delle sanzioni, di cui all'Art.53, comma 3;
- Vengano effettuati tutti i provvedimenti necessari affinché non si verificino più riprovevoli episodi di discriminazione e stigmatizzazione sociale, da parte di altri studenti, nei confronti di coloro che non si sono vaccinati, così come eventualmente da parte di docenti e di qualsiasi altro membro della comunità universitaria;

- Ai sensi del D.L. 111/2021, convertito dalla Legge 133/2021

- Vengano svolti controlli *a campione* nei confronti di tutta la comunità accademica che si ritrovi in condizione di dover accedere all'interno di spazi universitari;

- **All'ente AdsuAQ richiediamo inoltre che:**

- Venga assicurato a *tutti* gli studenti universitari beneficiari della borsa di studio l'accesso al servizio mensa, senza che gli studenti in questione debbano sottoporsi a trattamento sanitario invasivo economicamente a proprio carico;
- Venga rilasciata sotto forma di copia conforme all'originale, eventuale deliberazione dell'ente AdsuAQ circa le disposizioni adottate riguardo all'accesso al servizio mensa e all'alloggio presso residenza universitaria.

- **Qualora non vengano soddisfatte le richieste sopra menzionate, si richiede che venga attuata la monetizzazione del servizio mensa negato e la riduzione delle tasse universitarie, in maniera proporzionale al disservizio reso, nei confronti di tutti gli studenti che hanno compiuto una scelta libera ed informata quale quella di astenersi dal partecipare alla campagna vaccinale in atto. Si precisa come questi studenti, nonostante siano iscritti, paganti e sottoposti a regolare tassazione universitaria, non possano usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Università**

**degli Studi dell'Aquila e dall'ente AdsuAQ. Pertanto, gli studenti si riservano la facoltà di richiedere un risarcimento danni per la mancata possibilità di fruizione di codesti servizi.**

**• Qualora non venga introdotto nessun tipo di disposizione che tuteli il diritto allo studio e che garantisca pari opportunità di accesso e fruizione del percorso formativo da parte degli studenti che non intendono aderire alla campagna vaccinale per libera scelta, si richiede una modifica dello Statuto, del Codice Etico e di qualsivoglia normativa di particolare rilievo per l'Ateneo, al fine di rendere tutti questi regolamenti davvero conformi al reale stato degli eventi. Così facendo, l'Università degli Studi dell'Aquila agirebbe coerentemente con l'intento punitivo e complice dell'attuale situazione di esclusione e discriminazione dei suddetti studenti, specificando chiaramente come l'Ateneo non intenda garantire tutti i suoi servizi a chiunque si iscriva presso lo stesso, e intenda, al contrario, privilegiare solo una parte di studenti, a discapito di coloro che hanno compiuto una scelta libera ed informata, sancita dalla nostra Costituzione (Articolo 32).**

In fede

[Seguono i nominativi degli studenti sottoscrittori, omessi nella versione per la stampa]